



Monitor
legislativo




Il Pacchetto Energia Pulita

L'evoluzione del mercato elettrico italiano

L'efficienza energetica nell'edilizia e nell'industria alla luce delle nuove direttive

Elena BRUNI- Politiche Industriali
Confindustria



1. ***Clean Energy Package: la Direttiva sulla prestazione energetica degli edifici (EPBD)***
2. ***Clean Energy Package: la Direttiva sull'Efficienza energetica (EED)***
3. ***Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC): le misure per l'Efficienza Energetica***



Introduzione

- La **legge 4 ottobre 2019, n. 117**, pubblicata in Gazzetta ufficiale il 18 ottobre u.s., ed entrata in vigore il 2 novembre u.s., contiene le disposizioni che delegano il Governo a recepire tutta una serie di Direttive europee. Tra queste anche le due Direttive sul risparmio energetico:
- la **Direttiva 2018/844/Ue**, che modifica la Direttiva 2010/31/Ue sulla prestazione energetica in edilizia che prevede una serie di misure tra cui il rafforzamento della strategia a lungo termine per sostenere la **ristrutturazione del parco nazionale** di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati; l'uso delle **tecnologie dell'informazione** e della comunicazione (ICT) e delle tecnologie smart per garantire che gli edifici funzionino in modo efficiente; la realizzazione di infrastrutture per la **mobilità elettrica** in tutti gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazioni importanti, ecc... Le nuove disposizioni dovranno essere recepite entro il **10 marzo 2020**;
- la **Direttiva 2018/2002/Ue**, che modifica la Direttiva 2012/27/Ue sull'efficienza energetica, pone un **obiettivo** di risparmio energetico del **32,5% al 2030**, prevedendo la possibilità di una revisione al rialzo nel 2023. Altre misure riguardano il **teleriscaldamento**, l'**obbligo di lettura** dei consumi da remoto, le informazioni di **fatturazione** e consumo, ecc. Le nuove disposizioni dovranno essere recepite entro il **25 giugno 2020**.



1. ***Clean Energy Package: la Direttiva sulla prestazione energetica degli edifici (EPBD)***
2. *Clean Energy Package: la Direttiva sull'Efficienza energetica (EED)*
3. *Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC): le misure per l'Efficienza Energetica*



Direttiva (UE) 2018/844 sulla prestazione energetica degli edifici

- **La Direttiva 2018/844 sulla prestazione energetica degli edifici (EPBD)**, pubblicata il 19 giugno in G.U., è stato il primo degli otto dossier del pacchetto Energia pulita ad essere adottato. Questa Direttiva modifica la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (EPBD) e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (EED) per la parte dedicata all'efficienza nell'edilizia. Dovrà essere recepita entro il 10 marzo 2020.
- Innanzitutto è importante sottolineare come la nuova direttiva nasca dall'esigenza di favorire il raggiungimento di nuovi obiettivi di efficientamento e prestazione energetica, ovvero:
 - ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40% entro il 2030
 - favorire lo sviluppo di un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato entro il 2050.
- L'obiettivo della nuova direttiva è dunque proseguire “lo sviluppo di un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato”, tenendo conto che al parco immobiliare, è riconducibile circa il 36 % di tutte le emissioni di CO₂ nella UE.



Situazione attuale edilizia a livello UE

- **Il consumo energetico** degli edifici in UE: ➡ è pari a circa il 40% (il 36% di emissioni di CO₂ provengono dal settore edile).
- Gli edifici all'interno della UE con **più di 50 anni**: ➡ sono circa il 35%
- Il patrimonio edilizio **energeticamente inefficiente**: ➡ è circa il 75%

La riqualificazione degli edifici esistenti ha un **elevato potenziale di produrre risparmio energetico**:
✓ 5-6% di riduzione dei consumi totali in EU
✓ 5% di riduzione delle emissioni di CO₂

Prospettive edilizie a livello UE

- Con l'aggiornamento della Direttiva UE, viene imposto agli Stati Membri di individuare ed **elaborare strategie nazionali a lungo termine** per favorire l'efficientamento di edifici residenziali e non, pubblici e privati, al fine di ridurre le emissioni dell'UE (rispetto ai livelli del 1990) dell'80-95%.
- Le strategie, che seguiranno una tabella di marcia stabilita da ogni Stato Membro, con step intermedi per il 2030 e il 2040, porteranno, attraverso un programma di ristrutturazione, il **parco immobiliare ad essere fortemente decarbonizzato entro il 2050**.
- Per raggiungere questo obiettivo, gli Stati dovranno sostenere e favorire trasformazioni efficaci (inteso come rapporto costi/benefici) degli edifici in edifici a energia quasi zero (**NZEB**).
- La CE stima inoltre che per essere efficaci gli interventi posti in essere dagli SM, dovrebbero prevedere un **tasso medio di ristrutturazione pari al 3% annuo**. Considerando inoltre che ogni punto percentuale di miglioramento del risparmio energetico permette di ridurre le importazioni di gas del 2,6%, questo tipo di intervento permetterebbe di velocizzare l'indipendenza energetica.



Direttiva (UE) 2018/844 sulla prestazione energetica degli edifici

- Per raggiungere gli obiettivi vengono quindi introdotte alcune novità, tra le più importanti:
- Strategia di ristrutturazione a lungo termine per un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica al 2050
 - Introduzione dell'indicatore di predisposizione degli edifici all'intelligenza
 - Promozione dell'elettromobilità con il sostegno allo sviluppo di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.
 - Sistemi di automazione e controllo degli edifici (nuovi requisiti)
 - Ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento dell'aria

Punti principali:



Direttiva (UE) 2018/844 sulla prestazione energetica degli edifici/2

➤ Nuovo indicatore di intelligenza: cos'è?


La Direttiva introduce un “indicatore di predisposizione degli edifici all'intelligenza”. Tale indicatore misura la capacità degli edifici di adattare il consumo energetico alle reali esigenze degli abitanti, migliorando la propria operatività e interazione con la rete. L'indicatore terrà conto delle caratteristiche di maggiore risparmio energetico, di analisi comparativa e flessibilità, nonché delle funzionalità e delle capacità migliorate attraverso dispositivi più interconnessi ed intelligenti. L'obiettivo dell'indicatore è quello di sensibilizzare i proprietari e gli occupanti sul valore dell'automazione degli edifici, sul monitoraggio dei sistemi tecnici per l'edilizia e dovrebbe assicurarli circa i risparmi reali derivanti da tali nuove funzionalità migliorate.

➤ Efficienza energetica edifici, mobilità sostenibile

Spazio anche alle e-cars: in linea con altre misure adottate da Bruxelles per favorire lo sviluppo della mobilità elettrica, si prevede l'inserimento di infrastrutture per la ricarica delle auto elettriche sia nei nuovi edifici che in quelli soggetti ad importanti ristrutturazioni con la presenza di almeno un punto di ricarica per veicoli elettrici negli edifici in cui saranno presenti almeno dieci posti auto e la predisposizione per le condotte elettriche per una successiva realizzazione; mentre dal 1° gennaio 2025 ogni edificio non residenziale con più di 20 posti auto dovrà avere alcuni punti di ricarica per i veicoli elettrici.

Direttiva (UE) 2018/844 Articolo 2 bis**Art. 2 bis - Strategia di ristrutturazione a lungo termine**

Nuovo articolo con cui vengono introdotti approcci e strumenti atti a **promuovere la ristrutturazione profonda** del patrimonio immobiliare esistente, con un nuovo focus sui segmenti del parco immobiliare meno performanti e sui consumatori in condizioni di povertà energetica.



Introduzione di un sistema facoltativo di "**passaporto per la ristrutturazione**" (**Building Renovation Passport**). Già previsto in alcuni SM evidenzia, per il singolo edificio e dopo un'opportuna diagnosi energetica, un piano di azione per ottenere consistenti risparmi energetici nel lungo termine (15-20 anni), promuovendo le tecnologie intelligenti ed edifici e comunità interconnessi, nonché le competenze e la formazione nei settori dell'edilizia e dell'efficienza energetica.



Direttiva (UE) 2018/844 Articolo 8

Art. 8 - Impianti tecnici per l'edilizia, la mobilità elettrica e l'indicatore di predisposizione degli edifici all'intelligenza. L'articolo è aggiornato per tener conto della definizione riveduta dei sistemi tecnici per l'edilizia.

In occasione di installazione, sostituzione o miglioramento degli impianti **l'analisi della nuova prestazione energetica** della parte o dell'intero sistema modificati devono essere disponibili presso i proprietari ai fini della verifica di conformità ai requisiti minimi e per il rilascio dell'Ape.



Nel caso di edifici nuovi o di ristrutturazione importante si richiede l'installazione di **infrastrutture per l'elettromobilità**



Viene **ampliata la definizione di sistema tecnico per l'edilizia** per includere l'automazione e il controllo, la produzione di energia elettrica in loco o una combinazione degli stessi, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili, introducendo l'indicatore di predisposizione negli edifici all'intelligenza.




Viene richiesta **l'installazione di dispositivi di autoregolazione della temperatura interna** nei nuovi edifici e, in quelli esistenti, in occasione della sostituzione dei generatori di calore, fermo restando, per entrambi i casi, il principio di fattibilità tecnica e convenienza economica.



Direttiva (UE) 2018/844 Articoli 10 – 14 – 15 – 19

Art. 10 - Incentivi finanziari e barriere di mercato

Si collegano le misure finanziarie per la ristrutturazione degli edifici al risparmio energetico conseguito confrontando gli **attestati di prestazione energetica rilasciati prima e dopo la ristrutturazione**, in base a una diagnosi energetica preliminare



Si prescrive l'individuazione di approcci alla ristrutturazione efficaci in termini di costi e si raccomanda agli SM di facilitare l'accesso a **meccanismi per aggregare i progetti mediante piattaforme di investimento**.



Si raccomanda la predisposizione di **strumenti di consulenza accessibili e trasparenti quali "sportelli unici (one stop-shop)** che guidino consumatori e investitori sulle modalità progettuali, esecutive e sugli strumenti finanziari disponibili.

Art. 14-15 - Ispezione degli impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria.

Ridimensionato l'**obbligo di ispezione** periodica degli impianti per il riscaldamento e il condizionamento ai soli edifici con potenza nominale minima utile > 70 kW.

Si prescrive la predisposizione dei requisiti per la **dotazione dei sistemi di automazione e controllo (Bacs) nei grandi edifici non residenziali** (con potenza nominale minima utile > 290 kW) entro il 2025.

Art. 19 – Revisione

E' prevista una **nuova valutazione** della Direttiva entro il 1° gennaio 2026 durante la quale la Commissione considererà approcci integrati di distretto, come, ad esempio, la prescrizione di sistemi di ristrutturazione globale su più edifici.

1. *Clean Energy Package: la Direttiva sulla prestazione energetica degli edifici (EPBD)*
2. ***Clean Energy Package: la Direttiva sull'Efficienza energetica (EED)***
3. *Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC): le misure per l'Efficienza Energetica*



Le Raccomandazioni UE

- **Il 28 ottobre 2019** la Commissione Ue ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea tre Raccomandazioni volte a interpretare e applicare al meglio le disposizioni della Direttiva 2018/2002 sull'efficienza energetica, assicurando una comprensione uniforme delle norme tra gli Stati membri nel contesto dei recepimenti nazionali.
- La **Raccomandazione 2019/1658** è relativa al recepimento degli obblighi di risparmio energetico e fornisce **orientamenti agli Stati membri sull'istituzione di sistemi di misurazione, controllo e verifica e sulla contabilizzazione dei risparmi energetici nell'uso finale** derivanti dalle misure politiche di promozione degli impianti da energie rinnovabili di piccola taglia a fronte degli obblighi di risparmio. Viene fornita assistenza agli Stati membri in merito al calcolo dei risparmi energetici prescritti, alla definizione delle misure politiche ammissibili e alla comunicazione corretta dei risparmi energetici conseguiti.
- La **Raccomandazione 2019/1659** riguarda, invece, il contenuto della **valutazione globale del potenziale dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento** che i 28 SM dovranno aggiornare e presentare a Bruxelles entro il 31 dicembre 2020. La Commissione ha ritenuto necessario stabilire requisiti più chiari per la raccolta e il trattamento dei dati e consentire agli SM di concentrare l'analisi sulle possibilità di riscaldare e raffreddare in modo tecnologicamente neutro.
- La **Raccomandazione 2019/1660**, infine, è relativa all'attuazione delle nuove disposizioni in materia di **contabilizzazione e fatturazione** che gli Stati membri dovranno attuare entro il 25 ottobre 2020. Il documento illustra gli obblighi modificati e le modalità con cui è possibile conseguire gli obiettivi della direttiva.



Direttiva (UE) 2018/2002 efficienza energetica

- La **moderazione della domanda di energia** è una delle cinque dimensioni della strategia dell'Unione dell'energia. Secondo la UE il **miglioramento dell'efficienza energetica lungo l'intera catena energetica**, compresi la generazione, la trasmissione, la distribuzione e l'uso finale di energia, andrà a beneficio dell'ambiente, migliorerà la **qualità dell'aria** e la **salute pubblica**, ridurrà le emissioni di **gas a effetto serra**, migliorerà la **sicurezza energetica** riducendo la dipendenza dall'importazione di energia da paesi al di fuori dell'Unione, diminuirà i **costi energetici** a carico delle famiglie e delle imprese, concorrerà ad alleviare la povertà energetica e determinerà un aumento della competitività, dei posti di lavoro e dell'attività in tutti i settori dell'economia, migliorando in tal modo la qualità della vita dei cittadini.
- Gli Stati membri sono tenuti a **realizzare cumulativamente nuovi risparmi** energetici nell'uso finale, per l'intero periodo d'obbligo dal 2021 al 2030, pari al **risparmio annuale di almeno lo 0,8 %** del consumo finale di energia. Tale obbligo potrebbe essere soddisfatto tramite nuove misure politiche adottate durante il nuovo periodo d'obbligo, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2030. A tal fine gli Stati membri dovrebbero essere in grado di utilizzare un **regime obbligatorio di efficienza energetica ovvero misure politiche alternative o entrambi**.



Direttiva (UE) 2018/2002 efficienza energetica Articoli 1 - 3 - 7

- Il 21 dicembre 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE la Direttiva sull'efficienza energetica 2018/2002/UE (EED) e dovrà essere recepita entro il 20 marzo 2020.

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

Obiettivo di risparmio energetico al 2030 del 32,5%
possibile revisione al rialzo nel 2023.

Art. 3 Obiettivi di efficienza energetica

Non sono previsti target vincolanti per gli SM i quali determinano il rispettivo contributo, calcolato sul consumo di energia primaria o finale, o di risparmi energetici primari o finali, o di intensità energetica.

Art. 7 Obbligo di risparmio energetico

Si conferma il regime obbligatorio di efficienza energetica nel periodo 2021 – 2030, con l'obiettivo dello 0,8% annuo (e non più l'1,5%) di nuovi risparmi sui consumi finali di energia. Ogni Stato può adottare uno schema di efficienza energetica obbligatorio, come in Italia i TEE, oppure misure alternative.

Direttiva (UE) 2018/2002 efficienza energetica - Articoli 9 - 9 bis – 9 ter – 9 quater

Articolo 9 – Misurazione del gas e dell'energia elettrica.

Statuisce che gli SM provvedono affinché i clienti finali ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali

Articolo 9 bis – Contabilizzazione per il riscaldamento, il raffreddamento e l'acqua calda per uso domestico **Articolo 9 ter – Ripartizione delle spese in base alle misurazioni e ripartizione dei costi per il riscaldamento, il raffreddamento e l'acqua calda per uso domestico**

Entrambi gli articoli puntano l'attenzione sulla necessità di installazione di contatori per la misura del consumo di calore, raffreddamento o acqua calda per uso domestico, salvo che la loro installazione non sia efficiente in termini di costi o tecnicamente non fattibile.

Articolo 9 quater – Obbligo di lettura da remoto

Il nuovo articolo stabilisce che i contatori e i contabilizzatori di calore installati dopo il 25 ottobre 2020 sono leggibili da remoto. Continuano ad applicarsi le condizioni di fattibilità tecnica ed efficienza in termini di costi

Articolo 10 bis – Informazioni di fatturazione e consumo per il riscaldamento, il raffreddamento e l'acqua calda per uso domestico

In tale articolo si ribadisce il principio che “le informazioni di fatturazione e consumo siano affidabili, precise e basate sul consumo effettivo o sulla lettura del contabilizzatore di calore”.

1. *Clean Energy Package*: la Direttiva sulla prestazione energetica degli edifici (EPBD)
2. *Clean Energy Package*: la Direttiva sull'Efficienza energetica (EED)
3. **Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC): le misure per l'Efficienza Energetica**



Piano Integrato Energia E Clima

- Le norme europee prevedono che i Governi nazionali elaborino un progetto di Piano integrato energia-clima con orizzonte temporale 2030 - da presentare alla Commissione UE, che potrà formulare raccomandazioni sul testo trasmesso. **L'adozione definitiva del Piano deve avvenire entro dicembre 2019**, con successivo aggiornamento ogni dieci anni.
- La Proposta di Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (di seguito PNIEC) presentato dall'Italia rappresenta un documento di fondamentale importanza strategica per il nostro Paese poiché in esso si integrano la **politica energetica, la politica per il clima e la politica per uno sviluppo industriale sostenibile**. Gli obiettivi Europei di decarbonizzazione e le decisioni di politica energetica obbligano il nostro Paese, e l'Europa, ad una sfida senza precedenti sul piano dell'innovazione relativa sia ai processi di produzione di energia sia ai processi di consumo.




- E' necessario puntare sulla rilevanza sul piano industriale del PNIEC stante il fatto che **l'Italia è la terza economia Europea in termini di Prodotto Interno Lordo ed è il secondo Paese in termini di peso del settore manifatturiero sul PIL totale**. Inoltre, sia in **termini di incidenza percentuale delle emissioni di CO₂ sul PIL** che in termini di emissioni pro-capite, la nostra economia, dal confronto con gli altri Paesi europei, risulta tra le più virtuose. Infine il **settore manifatturiero italiano, in termini di uso efficiente delle risorse energetiche, è al primo posto in Europa**.
- Questi dati confermano che l'economia italiana ed il settore manifatturiero hanno già dato un contributo significativo alle politiche di decarbonizzazione condivise in sede Comunitaria.

Efficienza nell'edilizia in Italia

- In un'ottica di minimizzazione dei costi di sistema sono individuati i **settori con maggiore potenziale di efficientamento**. A influenzare la ripartizione settoriale sono l'evoluzione delle prestazioni e dei costi delle tecnologie energetiche, il potenziale settoriale e l'obiettivo rinnovabili. **Settore civile**: principale attore degli interventi di efficientamento, con una riduzione dei consumi di energia di circa **5,7 Mtep** al 2030. **Settore residenziale** contribuisce per **3,3 Mtep**. **Settore terziario** riduce le proiezioni dei propri consumi di **2,4 Mtep**. **Settore trasporti** che riesce a contribuire per circa **2,6 Mtep**. **Settore Industriale** conseguirebbe una riduzione dei consumi di circa **1,0 Mtep**

Ripartizione per settori dei risparmi al 2030 in Mtep. Fonte PNIEC



Prestazione energetica degli edifici: cosa prevede il PNIEC

- Con il recepimento della Direttiva sulla prestazione energetica degli edifici sarà redatta la strategia di lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare.
- Al 2011 sono circa **14,5 milioni gli edifici** e i complessi presenti sul territorio nazionale. È **di tipo residenziale l'84,3% degli edifici** (il cui 51,8% composto da abitazioni singole).
- Tra gli edifici non residenziali, la fetta più ampia è costituita da quelli destinati a un uso produttivo, seguono quelli commerciali e per servizi. Più ridotta è la quota di edifici a uso turistico/ricettivo e direzionale/terziario (4% circa in entrambi i casi).
- Al 2030 si punterà a ottenere un **risparmio energetico annuo** da riqualificazione degli edifici **pari a 5,7 Mtep**, di cui 3,3 Mtep derivanti dal settore residenziale e 2,4 Mtep dal settore terziario (pubblico e privato).
- Relativamente alla riqualificazione energetica **del 3% annuo** della superficie degli immobili della P. A. centrale la misura è stata rafforzata dalla legge di bilancio 2019 che ha stanziato ulteriori risorse per il programma. È inoltre prevista la prosecuzione del Programma PREPAC.
- In particolare, considerando una superficie complessiva di 15,2 mln m², si prevede che nel periodo 2021-2030 **saranno soggetti a riqualificazione energetica 3,2 mln m² afferenti agli edifici della Pubblica Amministrazione centrale.**

Efficienza Energetica: risparmi annuali obbligatori in Italia

- Si stima la **generazione di 0,935 Mtep di risparmio annuale incrementale di energia finale da nuovi interventi** nel periodo 2021-2030, da indirizzare prevalentemente nei settori civile e dei trasporti. In termini di ammontare complessivo cumulato si traduce in **51,4 Mtep di risparmi di energia finale** da conseguire tramite politiche attive nel periodo 2021-2030.
- Pertanto, ai fini del rispetto dell'obbligo, si intende promuovere una riduzione di consumi di energia finale da politiche attive pari a circa 9,3 Mtep/anno al 2030, da conseguire prevalentemente nei settori non ETS.


Risparmi da conseguire nel periodo 2021-2030 sulla base del consumo di energia finale medio nel triennio 2016-2018 (dati in Mtep). Fonte PNIEC 2018

Anno	Risparmio annuo	Risparmi di energia annui										TOTALE	
2021	0,80%	0,935											0,935
2022	0,80%	0,935	0,935										1,870
2023	0,80%	0,935	0,935	0,935									2,806
2024	0,80%	0,935	0,935	0,935	0,935								3,741
2025	0,80%	0,935	0,935	0,935	0,935	0,935							4,676
2026	0,80%	0,935	0,935	0,935	0,935	0,935	0,935						5,611
2027	0,80%	0,935	0,935	0,935	0,935	0,935	0,935	0,935					6,546
2028	0,80%	0,935	0,935	0,935	0,935	0,935	0,935	0,935	0,935				7,482
2029	0,80%	0,935	0,935	0,935	0,935	0,935	0,935	0,935	0,935	0,935			8,417
2030	0,80%	0,935	0,935	0,935	0,935	0,935	0,935	0,935	0,935	0,935	0,935	0,935	9,352
TOTALE risparmio cumulato nel periodo 2021-2030												51,436	

Efficienza Energetica: cosa prevede il PNIEC - Target -

- Per quanto riguarda il Target, il **contributo indicativo nazionale** di efficienza energetica necessario per conseguire gli obiettivi dell'Unione è di **almeno il 32,5% di efficienza energetica** nel 2030. **L'Italia intende perseguire un obiettivo indicativo di riduzione dei consumi al 2030 pari al 43% dell'energia primaria e al 39,7% dell'energia finale rispetto al 2007**. Per quanto riguarda, invece, il livello assoluto di consumo di energia al 2030, **l'Italia persegue un obiettivo di 132,0 Mtep di energia primaria e 103,8 Mtep di energia finale**.
- Per la definizione di tale obiettivo è stata sviluppata una traiettoria basata sul conseguimento dei risparmi obbligatori definiti nella Direttiva EED dell'11 dicembre 2018, la quale prevede un **target di riduzione dei consumi finali minimo dello 0,8% annuo nel periodo 2021-2030, calcolato in base al triennio 2016-2018**.

Traiettoria dei consumi di energia primaria e finale (Mtep) nel periodo 2020-2030 [Fonte: RSE]



Pniec: politiche e misure

- Al fine di raggiungere il **risparmio di energia finale stimato pari a 51,4 Mtep**, l'Italia si avvale di diversi strumenti di sostegno per la promozione degli interventi di incremento dell'efficienza energetica che sono i seguenti:
 - il meccanismo dei Certificati Bianchi;
 - le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica e il recupero del patrimonio edilizio esistente;
 - il Conto Termico;
 - il Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica.
- **Certificati Bianchi:** è previsto un aggiornamento e potenziamento del meccanismo per semplificarne l'accesso. I CB rappresentano uno strumento unico per la realizzazione di interventi di efficientamento soprattutto nell'industria. Si stima che i risparmi di energia finale generati da nuovi progetti realizzati a partire dal 1° gennaio 2021 continueranno a generare benefici fino almeno al 31 dicembre 2030 quantificandoli in circa **15,02 Mtep di energia finale in valore cumulato**.
- **Detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica e il recupero del patrimonio edilizio esistente:** al fine di promuovere gli interventi di efficienza energetica nel settore e massimizzare i risultati, **si intende ottimizzare il meccanismo integrando le due misure in un unico meccanismo**. Il meccanismo prevederà un beneficio modulato in relazione al risparmio atteso, al fine di premiare gli interventi con il miglior rapporto costo-efficacia e aumentare la propensione verso interventi radicali sull'edificio (deep renovation) e di miglioramento sismico. I risultati ottenuti dall'attivazione dello strumento a oggi sono stati notevoli e permettono di effettuare una stima sul potenziale di **risparmio** del meccanismo negli anni futuri e fino al 2030 pari a circa **18,15 Mtep di energia finale in valore cumulato**.

Pniec: politiche e misure

- 2-

- **Conto termico:** al fine di promuovere gli interventi di efficienza energetica nel settore terziario e massimizzare i risultati, si intende specializzare **il meccanismo del Conto Termico per la riqualificazione energetica e per il recupero edilizio in ambito non residenziale, sia pubblico che privato**. Nel periodo di funzionamento del Conto Termico, si è osservato un trend crescente che ha visto i primi significativi risultati riconducibili al nuovo assetto del meccanismo nel 2016, anno in cui si è registrato un incremento pari all'81% delle richieste pervenute rispetto al 2015, cui corrisponde un incremento dell'80% degli incentivi richiesti. Nel 2017, l'incremento delle richieste pervenute è stato addirittura pari al 289% rispetto all'anno precedente, confermando un trend estremamente positivo per il meccanismo, specialmente per quanto riguarda le domande presentate dalla P.A. I risultati ottenuti dall'attivazione dello strumento a oggi permettono di effettuare una stima sul potenziale di **risparmio del meccanismo negli anni futuri e fino al 2030 pari a circa 3,85 Mtep di energia finale in valore cumulato**.
- **Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica:** al fine di accrescere la capacità del Fondo di promuovere gli interventi di efficienza energetica, sarà incrementata la dotazione finanziaria oggi disponibile, favorendo il versamento delle risorse destinate all'efficienza energetica gestite dalle Amministrazioni centrali e locali (fondi strutturali fondi europei di investimento) e orientando il meccanismo verso la promozione di interventi nel settore civile (sia residenziale che terziario) e dei trasporti. Si effettua la **stima del risparmio aggiuntivo annuo**, dovuto a nuovi interventi, sulla base del mix di interventi previsto dal Fondo e sulle risorse che la norma **mette a disposizione, pari a circa 2,75 Mtep di energia finale in valore cumulato**.

Risparmi energetici per settore

Tabella 41 – Risparmi energetici annuali conseguiti per settore, periodo 2011-2017 e atteso al 2020 (Mtep/anno) ai sensi del PAEE 2014 [Fonte: RAEE 2018]


	Certificati Bianchi	Detrazioni fiscali	Conto Termico	Impresa 4.0	Regolamenti Comunitari e Alta Velocità	D.Lgs. 192/05 e 26/6/15	Risparmio energetico		Obiettivo raggiunto (%)
							Conseguito al 2017	Atteso al 2020	
Residenziale	0,71	2,08	-	-	-	0,85	3,64	3,67	99,2%
Terziario	0,15	0,02	0,005	-	-	0,04	0,22	1,23	17,9%
Industria	2,1	0,03	-	0,3	-	0,07	2,5	5,1	49,0%
Trasporti	0,01	-	-	-	1,68	-	1,69	5,5	30,7%
Totale	2,97	2,13	0,005	0,3	1,68	0,96	8,05	15,5	51,9%

Fonte: PNIEC 2018




Risparmi energetici conseguiti al 2017 in Mtep

Misure efficienza energetica



Certificati Bianchi




Fonte: PNIEC 2018

Risparmi di energia finale al 2030 per tipologia di incentivo in Mtep

Nella figura si riportano gli obiettivi di risparmio al 2030, divisi per meccanismo di incentivo.

La somma porta ad un risparmio cumulato di 54,4 Mtep rispetto all'obiettivo di 51,4 Mtep previsto.



Grazie per l'attenzione

Elena Bruni

Politiche Industriali, Settore Energia

Confindustria - Viale dell'Astronomia, 30 Roma

Email. e.bruni@confindustria.it

Tel. 06.5903501